

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1956

(65^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Proroga dei termini per la presentazione di proposte per ricompense al valor militare per la guerra 1940-45 » (1745) (Di iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1027, 1029, 1030
ANGELILLI, relatore	1028, 1030
BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa	1028
	1029
CERUTTI	1028
MESSE	1029
PALERMO	1029, 1030
PRESTISIMONE	1028, 1030

« Nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifiche di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare » (1756) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	1020, 1024, 1027
ANGELILLI, relatore	1021
BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa	1020
	1024, 1027

CERUTTI	Pag. 1027
CORNAGGIA MEDICI	1027
PALERMO	1027
PRESTISIMONE	1027

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE	1020
BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa	1019

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Cerica, Cerutti, Cornaggia Medici, De Bacci, Farina, Granzotto Basso, Iorio, Marchini Camia, Messe, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith e Taddei.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Bosco e Bertinelli.

CORNAGGIA MEDICI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sull'ordine dei lavori.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Onorevole Presidente, la V Commissione permanente della Camera dei deputati ha approvato nella seduta del 16 novembre 1956 il disegno di legge riguardante: « Nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifiche di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare ».

Poichè questo provvedimento è vivamente atteso, mi permetto di chiedere alla Commissione che si procede alla immediata discussione del disegno di legge, anche se non iscritto all'ordine del giorno.

4^a COMMISSIONE (Difesa)65^a SEDUTA (5 dicembre 1956)

PRESIDENTE. Poichè nessuno fa osservazioni, la richiesta dell'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa si intende accolta.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifiche di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare » (1756) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Procediamo alla discussione del disegno di legge: « Nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifiche di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Questo disegno di legge ha un duplice scopo: in primo luogo di ringiovanire, merchè la immissione di elementi di nuovo acquisto, la massa degli specializzati dell'Aviazione militare e, inoltre, si prefigge di regolare in maniera più adeguata ed efficiente la situazione degli specializzati esistenti e di quelli che devono essere immessi nel ruolo.

Faccio presente che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto concerne l'aspetto finanziario del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Intendo presentare alcuni emendamenti, che ritengo opportuno comunicare alla Commissione fin da questo momento, onde metterla in grado di avere tutti gli elementi intesi ad illuminare il suo giudizio.

Gli emendamenti concernono, anzitutto, l'articolo 1, del quale propongo il seguente nuovo testo:

Art. 1.

Gli organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi e ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sono fissati nelle seguenti consistenze:

Aiutanti di battaglia e marescialli	
di 1 ^a classe	1.700
Marescialli di 2 ^a classe	2.500
Marescialli di 3 ^a classe	3.300
Sergenti maggiori	7.500
	<hr/>
totale	15.000
	<hr/>

La ripartizione fra i vari ruoli e categorie dei posti previsti per ciascun grado dal comma precedente è stabilita e variata con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'organico dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo speciale per mansioni di ufficio dell'Aeronautica militare è fissato in 150 unità per l'anno 1956. Negli anni successivi detto organico sarà aumentato di 50 unità all'anno sino a raggiungere la consistenza massima di 500 unità.

La forza organica dei graduati e militari di truppa e dei sottufficiali di tutti i ruoli e categorie, vincolati a ferme o rafferme, è determinata annualmente con la legge di bilancio.

Un altro emendamento concerne l'articolo 5 al quale propongo l'aggiunta di un ulteriore nuovo comma, e che, pertanto, dovrebbe essere del seguente tenore:

Art. 5.

Per i sottufficiali che rivestano il grado di sergente alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesta, ai fini della promozione a sergente maggiore e della nomina in servizio permanente, la frequenza del corso complementare di cui all'articolo 3.

Per gli stessi sottufficiali la promozione al grado di sergente maggiore ha luogo ad anzianità e la permanenza minima nel grado è ridotta a un anno. La promozione è conferita nel limite dei posti di sergente maggiore vacanti che non debbono rimanere scoperti ai sensi del secondo comma del successivo articolo 6.

I primi avieri, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già vincolati a ferma superiore a quella di 30 mesi o a rafferma, sono nominati, se idonei, sergenti, nel limite dei posti disponibili in tale grado.

4^a COMMISSIONE (Difesa)65^a SEDUTA (5 dicembre 1953)

Ai primi avieri che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato con successo il corso complementare e posseggano un'anzianità di servizio di anni 5, calcolati dalla data di arruolamento volontario, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo. Dette disposizioni si applicano altresì nei riguardi dei primi avieri che, per causa di servizio riconosciuta dal Ministero della difesa, non abbiano potuto frequentare il corso complementare e lo frequentino con successo entro il 31 luglio 1957, purchè gli stessi alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cinque anni di servizio calcolati dalla data di arruolamento volontario.

Faccio osservare che, in sostanza, il Ministero con il comma aggiuntivo all'articolo 5 ha preso in considerazione la posizione dei primi allievi che frequentano con successo il corso complementare al 31 luglio 1957 con una certa anzianità di servizio.

Infine propongo un nuovo testo dell'articolo 9, che risulta, pertanto, così formulato:

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1 novembre 1956.

ANGELILLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge frutto di una lunga e ponderata elaborazione in sede governativa e già approvato dalla Camera dei deputati, che ne ha fissato la decorrenza al 1 novembre 1956, è di precipuo interesse per l'efficienza della Forza armata aerea e risponde a esigenze funzionali, di equità e di armonico ridimensionamento dei quadri dei sottufficiali A.M.

Infatti, sotto il profilo della « funzionalità » le vigenti norme che stabiliscono gli organici dei sottufficiali, per il loro carattere spiccatamente statico mal si conciliano con la dinamica e con l'attuale evolutiva fase del mezzo aereo.

Quanto alle esigenze di ridimensionamento — strettamente connesse con l'aspetto sopra accennato — occorre rilevare come esse appaia-

no evidenti sol che si consideri la data ormai assai remota di emanazione delle leggi in atto (legge 11 luglio 1941, n. 918; legge 11 dicembre 1941, n. 1400; legge 30 novembre 1942, n. 1606), nonchè l'inserimento in tali leggi del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1220, concernente il « collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali A.M. » (*alias* sfollamento), ispirato — come quelli congeneri — non al potenziamento, bensì alla contrazione in conseguenza degli eventi bellici e secondo criteri contingenti ed eccezionali, dei « quadri dei sottufficiali ».

Infine, dette esigenze di funzionalità e di ridimensionamento risultano sommarsi, corroborandole a quelle di equità, quando si ponga mente all'emanazione delle leggi 5 luglio 1952, n. 989, e 12 novembre 1955, n. 1137, concernenti, l'una gli organici, l'altra l'avanzamento (con ritocchi anche per gli organici) degli ufficiali. Queste norme, emanate quando era già iniziato il processo di perfezionamento delle Forze armate e per contribuire ad esso, esigono, come logica conseguenza, anche una più idonea articolazione del personale sottufficiali. Ciò risponde, d'altra parte, agli stessi criteri seguiti allorquando, nelle grandi linee, si è, per così dire, ricalcato il nuovo « stato » dei sottufficiali su quello degli ufficiali.

Torna opportuno qui chiarire che il disegno di legge, che io ho l'onore di illustrare, mentre innova, in parte, al regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per ciò che concerne il reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali, si informa altresì ai principi della già citata legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei medesimi.

Passando adesso in rapido esame i vari articoli del disegno di legge in argomento già ampiamente illustrati nella relazione che ne accompagna la presentazione all'altro ramo del Parlamento, cercherò di metterne in risalto i punti salienti.

Art. 1. — Al comma 1° vengono fissati i nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente, cioè, in base alla nuova legge sullo « stato » dei sottufficiali, che rivestono i gradi di: aiutante di battaglia, marescialli di 1^a, 2^a e 3^a classe, sergente maggiore.

4^a COMMISSIONE (Difesa)65^a SEDUTA (5 dicembre 1956)

Il comma 2° innovando alle norme preesistenti che stabilivano anche la ripartizione « fra i vari ruoli e categorie dei posti previsti per ciascun grado », dispone che tale ripartizione « è stabilita e variata con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro ».

Al comma 3° si fissa un organico a parte per il « ruolo speciale per mansioni d'ufficio » istituito con l'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599. Detto organico s'intende in aggiunta a quelli di cui al 1° comma. La particolare disposizione del 3° comma in esame trae origine dal 2° comma del suindicato articolo 24, in virtù del quale soltanto « finchè non siano determinati i nuovi organici dei sottufficiali » l'organico dei sottufficiali stessi del « ruolo speciale » è stabilito annualmente con decreto del Ministro della difesa.

Il comma 4° dispone che la forza organica dei sottufficiali e militari di truppa vincolati a ferme o rafferme « è determinata annualmente con la legge di bilancio ». Ciò rappresenta una integrazione del comma 1° e un'innovazione rispetto alle vigenti leggi che fissano gli organici di tutti i sottufficiali vincolati a ferma o rafferma ovvero in servizio continuativo dopo lo scadere dell'ultima rafferma.

In altre parole, mentre il comma 1° fissa senz'altro gli organici dei sottufficiali in « servizio permanente » (posizione non prevista dalle abrogate norme sullo « stato » contenute nel regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744), il comma 4° stabilisce soltanto la procedura da seguire per la determinazione della forza organica dei restanti sottufficiali e dei militari di truppa vincolati a ferma o rafferme. Ciò discende come logica conseguenza dalla legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali.

Art. 2. — Esso mantiene inalterate le vigenti norme sul reclutamento dei sottufficiali piloti approvate col richiamato regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, e rende uniforme il sistema di reclutamento per i rimanenti ruoli.

Invero, considerato che per il reclutamento di tutte le categorie del ruolo servizi e specialisti è richiesta sempre la licenza di scuola media inferiore e parimenti per il ruolo degli assistenti tecnici, non avrebbe fondamento la

differenziazione prima esistente e fondata appunto sulla diversità del titolo di studio.

Resta così stabilito che i sergenti piloti sono reclutati fra gli allievi dei corsi di pilotaggio giudicati idonei al grado, dopo che abbiano conseguito il brevetto di pilota militare (articolo 25 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744) e i sergenti degli altri ruoli vengono reclutati fra i primi avieri idonei dei rispettivi ruoli che abbiano ultimato la ferma di mesi 30.

Le peculiari caratteristiche dell'Arma aerea, la necessità di invogliare gli elementi più qualificati ad arruolarsi in essa (e a rimanervi), il più elevato titolo di studio dagli stessi posseduto, rappresentano motivi sufficienti per fissare in 30 mesi il servizio richiesto per la promozione al grado di sergente dei suddetti primi avieri.

Art. 3. — Con tale articolo si stabilisce che i sergenti, per la promozione al grado di sergente maggiore, debbono possedere un'anzianità di grado di anni 3 e aver frequentato (eccezion fatta per i sergenti ruolo naviganti e categoria musicanti) un apposito corso complementare, con esito favorevole.

L'innovazione rispetto all'articolo 30 delle norme approvate con regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, che prevedeva la frequenza di tale corso nel grado di primo aviere, è in stretta attinenza con la legge 31 luglio 1954, n. 599, in base alla quale con la promozione al grado di sergente maggiore si assume anche la posizione di « servizio permanente ».

Art. 4. — La disposizione è in diretta e logica connessione con quella dell'articolo 2. Tuttavia, per una perfetta comprensione del suo significato fa d'uopo chiarire che essa disciplina soltanto la promozione degli avieri scelti ruolo specialisti, della categoria assistenti contabili e del ruolo assistenti tecnici, mentre non fa parola della categoria di governo.

Il motivo di questa che può apparire voluta o fortuita eccezione risiede nel fatto che per il combinato disposto degli articoli 42 e 43 delle vigenti norme approvate col più volte citato regio decreto-legge n. 744, già attualmente la promozione a primi avieri degli avieri scelti della categoria governo ha luogo « dopo almeno 3 mesi di permanenza nel grado » cioè

alle stesse condizioni che il disegno di legge in esame introduce per gli avieri scelti delle altre categorie. La precisazione suesposta, oltre che completare il significato dell'articolo in esame, ne rappresenta anche un valido sostegno.

Art. 5. — Si tratta di una norma a carattere transitorio fondata su considerazioni che tengono il dovuto conto sia della attuale situazione dei quadri composti di personale con rilevante anzianità di servizio (si hanno persino primi avieri con 16 anni di tale anzianità) sia dalla necessità che ne consegue di non creare sperequazioni tra i nuovi arruolati e coloro che per i noti eventi hanno subito notevole ritardo nella carriera.

Art. 6. — Anche questa è una norma transitoria tendente a realizzare, nel modo più razionale possibile, il passaggio dalle vigenti alle nuove emanande disposizioni, senza determinare ulteriori ristagni in gradi per i quali, ai sensi del regio decreto legislativo 3 febbraio 1938, n. 744 — articolo 34 delle norme — era prevista una permanenza non di 13-16 anni come quella verificatasi, ma di soli anni 2 per i piloti e di anni 3 per gli altri.

Analogo intento è stato perseguito per l'Esercito dalla legge 24 luglio 1951, n. 917.

Art. 7. — Esso abroga le norme in contrasto o incompatibili con quelle in esame, nonché quelle concernenti il particolare trattamento economico riconosciuto in favore dei primi avieri raffermati, con più di 6 anni di servizio. Tale ultima abrogazione è naturale e quasi superflua. Infatti, in base alle disposizioni di cui al presente disegno di legge, il caso di primi avieri raffermati con più di 6 anni di servizio non dovrebbe più presentarsi per il futuro.

Art. 8. — Indica i mezzi per la copertura dell'onere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Art. 9. — Il testo emendato dalla Camera stabilisce che la legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione ed ha effetto dal 1° novembre 1956.

La norma appare ovvia e ispirata a sani concetti d'indole pratica e amministrativa nonché alla necessità di non ritardare — anche nel caso di eventuali emendamenti — gli effetti della legge stessa.

Terminato l'esame del disegno di legge del quale ritengo doveroso sottolineare la bontà e l'urgenza, non posso trattenermi dal sottoporre all'attenzione dell'onorevole Commissione una lacuna che si desume da un sereno e obiettivo esame degli articoli 3 e 5 sopra illustrati, nello spirito che informa l'intero provvedimento e che il Governo stesso intende colmare con le proposte enunciate oggi dal suo rappresentante.

Il comma primo dell'articolo 3 stabilisce che i sergenti di tutti i ruoli dell'Aeronautica per essere promossi sergenti maggiori debbono possedere tre anni di permanenza nel grado e aver superato apposito corso complementare.

In deroga a quanto sopra, l'articolo 5 ai commi primo e secondo dispone che per i sottufficiali che rivestono il grado di sergente all'atto dell'entrata in vigore della legge, non è richiesta la frequenza del corso complementare (dato che gli stessi lo hanno frequentato da primi avieri) e che, inoltre, nei riguardi dei medesimi, la permanenza minima nel grado di sergente è ridotta a un anno.

In analoga situazione si trova un certo numero di primi avieri aventi una notevole anzianità di servizio, talvolta superiore a quella di sergenti di altre categorie. Tali primi avieri, a causa della particolare situazione dei ruoli di appartenenza, non hanno potuto conseguire la promozione né la conseguiranno prima dell'approvazione del disegno di legge in esame.

Ragioni di equità inducono a proporre pertanto che l'articolo 5 sopra citato venga opportunamente integrato tenendo conto di questa particolare situazione. In proposito avevo preparato un emendamento che, tuttavia, corrispondendo sostanzialmente a quello presentato dal Governo, ritengo superfluo enunciare ed illustrare, rallegrandomi che il Governo sia stato sensibile alle aspettative di questo gruppo di primi avieri ed augurandomi che la stessa sensibilità dimostri la Commissione, con l'approvare l'emendamento proposto dal Governo.

4^a COMMISSIONE (Difesa)65^a SEDUTA (5 dicembre 1956)

Per effetto di tale emendamento si verrebbero ad accordare a militari di pari anzianità e che abbiano superato il corso complementare, identici benefici rispetto ai sergenti che rivestano questo grado all'atto dell'entrata in vigore della legge.

Da notare che, come risulta dall'emendamento proposto, nonchè dal terzo comma dell'articolo 5, trattasi di militari che in virtù dell'emendanda legge hanno diritto alla promozione a sergente.

La ripetizione nel grado di sergente del corso complementare già frequentato dai militari in argomento nel grado di primo aviere, rappresenterebbe una sperequazione dannosa sia per gli interessati che per l'Amministrazione (per gli oneri considerevoli derivanti dai corsi).

L'economia realizzata dall'A. M. con la dispensa dei primi avieri dalla ripetizione del corso complementare (risparmio di spese per missioni, gettoni di presenza, compensi agli insegnanti, trattamento ai corsi, spese generali ecc.), compensa largamente l'esigua differenza di stipendio derivante dall'abbreviazione, in via transitoria, dei termini per la promozione a sergente maggiore. Infatti lo stipendio, secondo i nuovi criteri, segue un andamento periodico progressivo in relazione all'anzianità di servizio. Le relative detrazioni fisse sono di anni 5 per i sergenti maggiori e di soli 2 anni per i sergenti.

L'onere relativo alla detta esigua differenza, ulteriormente ridotto per effetto del richiamato meccanismo delle « detrazioni », è inoltre da considerare già compreso in quello indicato nel disegno di legge, calcolato per « forza organica piena », condizione questa che non si realizzerebbe se non venisse approvato lo emendamento proposto.

Come rilevato dal rappresentante del Governo — dato che, approvato come è auspicabile l'emendamento, il disegno di legge deve tornare alla Camera dei deputati e pertanto la sua approvazione definitiva subirà inevitabilmente un ritardo — dovrebbe essere leggermente modificato anche l'articolo 1 comma terzo, al fine di non determinare la riduzione di 50 unità nell'organico del ruolo speciale.

Invito vivamente la Commissione ad approvare, pertanto, il presente disegno di legge modificando il testo approvato dalla Camera dei

deputati con le proposte presentate dal rappresentante del Governo: proposte che in sostanza corrispondono agli emendamenti che avevo in animo di sostenere.

Questa legge è vivamente attesa e corrisponde alle esigenze dell'Amministrazione aeronautica e del personale e dimostra a pieno l'interessamento del Parlamento e del Governo verso questa benemerita categoria.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio, anzitutto, l'onorevole relatore per l'apprezzamento dimostrato nei confronti del Governo. Con questo provvedimento noi rendiamo giustizia all'Aeronautica, alla quale viene concesso, in sostanza, quanto è stato già deciso a vantaggio dell'Esercito e della Marina. In tal modo, i parlamentari ed il Governo, anzichè limitarsi a riconoscimenti verbali circa il peso che i sottufficiali hanno nelle Forze armate, forniscono la prova di rendersi conto dell'importanza delle funzioni di quella categoria attraverso una serie di leggi intese ad accelerarne la carriera e a migliorarne la posizione. A tale scopo tendono gli emendamenti che ho presentato all'inizio della seduta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chieda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui dò lettura:

Art. 1.

Gli organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi e ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sono fissati nelle seguenti consistenze:

Aiutanti di battaglia e marescialli	
di 1 ^a classe	N. 1.700
Marescialli di 2 ^a classe	» 2.500
Marescialli di 3 ^a classe	» 3.300
Sergenti maggiori	» 7.500
	=====
Totale	N. 15.000
	=====

La ripartizione fra i vari ruoli e categorie dei posti previsti per ciascun grado dal comma

4^a COMMISSIONE (Difesa)65^a SEDUTA (5 dicembre 1956)

precedente è stabilita e variata con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'organico dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo speciale per mansioni di ufficio dell'Aeronautica militare è fissato in 150 unità. Negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge detto organico sarà aumentato di 50 unità all'anno sino a raggiungere la consistenza massima di 500 unità.

La forza organica dei graduati e militari di truppa e dei sottufficiali di tutti i ruoli e categorie, vincolati a ferme o rafferme, è determinata annualmente con la legge di bilancio.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo al terzo comma di cui do lettura:

« L'organico dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo speciale per mansioni di ufficio dell'Aeronautica militare è fissato in 150 unità per l'anno 1956. Negli anni successivi detto organico sarà aumentato di 50 unità all'anno sino a raggiungere la consistenza massima di 500 unità ».

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 così modificato.

(È approvato).

Art. 2.

I sergenti del ruolo servizi, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici dell'Aeronautica militare sono reclutati tra i primi avieri idonei dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto la ferma di trenta mesi.

Nulla è innovato per quanto riguarda il reclutamento dei sergenti del ruolo naviganti.

(È approvato).

Art. 3.

I sergenti di tutti i ruoli dell'Aeronautica militare possono essere promossi sergenti maggiori e nominati in servizio permanente dopo

almeno tre anni di permanenza nel grado e dopo aver seguito, eccezion fatta per quelli del ruolo naviganti e della categoria musicanti del ruolo servizi, con esito favorevole un corso complementare teorico pratico.

La graduatoria effettuata al termine del corso determina l'ordine di iscrizione nei quadri di avanzamento ed è formata tenuto conto dei risultati degli esami e dei rapporti informativi compilati dalle autorità competenti sulle qualità militari e tecnico-professionali, fra i provenienti da uno stesso corso di reclutamento.

I sergenti, che per esigenze di servizio riconosciute o per infermità dipendenti da cause di servizio, non abbiano potuto completare o frequentare il corso secondo il turno loro spettante, sono ammessi al corso successivo e, ove lo superino, sono graduati con gli appartenenti al corso al quale avrebbero dovuto prendere parte ed eventualmente promossi con la stessa anzianità di costoro.

I sergenti che debbono ripetere un corso formano graduatoria con i promossi del corso cui hanno partecipato con esito positivo.

(È approvato).

Art. 4.

Gli avieri scelti specialisti e quelli della categoria assistenti contabili e del ruolo assistenti tecnici, vincolati a ferma speciale, possono essere promossi al grado di primo aviere, con determinazione ministeriale, dopo almeno tre mesi di permanenza nel grado.

(È approvato).

Art. 5.

Per i sottufficiali che rivestano il grado di sergente alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesta, ai fini della promozione a sergente maggiore e della nomina in servizio permanente, la frequenza del corso complementare di cui all'articolo 3.

Per gli stessi sottufficiali la promozione al grado di sergente maggiore ha luogo ad anzianità e la permanenza minima nel grado è ridotta a un anno. La promozione è conferita nel limite dei posti di sergente maggiore va-

4^a COMMISSIONE (Difesa)65^a SEDUTA (5 dicembre 1956)

canti che non debbono rimanere scoperti ai sensi del secondo comma del successivo articolo 6.

I primi avieri, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già vincolati a ferma superiore a quella di 30 mesi o a rafferma, sono nominati, se idonei, sergenti, nel limite dei posti disponibili in tale grado.

Il Governo ha presentato il seguente comma aggiuntivo da inserire in fine dell'articolo:

« Ai primi avieri che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato con successo il corso complementare e posseggano un'anzianità di servizio di anni 5, calcolati dalla data di arruolamento volontario, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo. Dette disposizioni si applicano altresì nei riguardi dei primi avieri che, per causa di servizio riconosciuta dal Ministero della difesa, non abbiano potuto frequentare il corso complementare e lo frequentino con successo entro il 31 luglio 1957, purchè gli stessi alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cinque anni di servizio calcolati dalla data di arruolamento volontario ».

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 così modificato.

(È approvato).

Art. 6.

Fino al 31 dicembre 1960 i marescialli di 2^a classe e di 3^a classe che abbiano compiuto quattro anni di anzianità e i sergenti maggiori che abbiano compiuto undici anni di anzianità di grado possono, se idonei all'avanzamento, conseguire la promozione al grado superiore anche in soprannumero agli organici di cui al primo comma dell'articolo 1. A partire dal 1° gennaio 1961, gli eventuali soprannumeri esistenti nei gradi di maresciallo debbono essere assorbiti con le prime successive vacanze.

In corrispondenza dei soprannumeri che si verificheranno in applicazione del comma precedente, saranno lasciati vacanti altrettanti posti di sergente maggiore in servizio permanente effettivo.

(È approvato).

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Sono abrogati, altresì, il decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 354, ratificato con modificazioni con la legge 17 maggio 1952, n. 636, e gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 9.

(È approvato).

Art. 8.

Alla copertura dell'onere di lire 589 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio 1956-57 sarà provveduto a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 181 (lire 195 milioni) e n. 183 (lire 394 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ed ha effetto dal 1° novembre 1956.

Il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 9. Ne do lettura:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° novembre 1956 ».

4^a COMMISSIONE (Difesa)65^a SEDUTA (5 dicembre 1956)

Metto ai voti tale emendamento sostitutivo dell'articolo 9.

(È approvato).

CORNAGGIA MEDICI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ritengo di dover dare atto al Governo della sua sollecitudine nel venire incontro alla benemerita categoria degli appartenenti alle Forze armate, quali i sottufficiali piloti, e i sottufficiali dei ruoli servizi.

Credo che ognuno il quale possiede una discreta pratica dell'ambiente aeronautico abbia avvertito la fondamentale importanza rappresentata dalla presenza e dall'opera dei sottufficiali. Basterebbe ricordare i rischi enormi che affrontano ogni giorno i piloti e gli specialisti allorchè volano con gli aeroplani a più motori; basterebbe ricordare l'opera silenziosa a terra, per arrivare alla convinzione che la loro presenza è insostituibile e di enorme importanza.

Vorrei ricordare, inoltre, che i nostri sottufficiali per poter poter regolare il traffico aereo hanno dovuto imparare una lingua straniera, l'inglese, e ciò allo scopo di assicurare un'assistenza al volo. D'altra parte, i nostri bravi sottufficiali sono dovuti passare dalla propulsione convenzionale ad elica alla propulsione a turbina; si sono adeguati ai nuovi strumenti in brevissimo tempo, apprendendo tutti i segreti di quei propulsori così complessi, sia pure nella loro semplicità.

Vorrei ricordare, ancora, quanto hanno fatto i nostri montatori che si sono trovati di fronte ad un tipo di apparecchio nuovo, complesso e macroscopico; unicamente la genialità italiana poteva penetrare e rendersi padrona in un tempo così breve dei segreti dei nuovi apparecchi.

Di tutto questo sforzo chiedo alla 4^a Commissione di voler dare atto alla benemerita categoria dei sottufficiali, qualunque sia la loro specialità. Pertanto, voto con entusiasmo e con gratitudine il presente disegno di legge, e mi auguro che l'altro ramo del Parlamento possa approvare il provvedimento al più presto, nel testo da noi deliberato, cosicchè in questo stesso anno la legge possa essere definitivamente approvata ed entrare in vigore con immenso vantaggio psicologico per la categoria dei sottufficiali.

PRESTISUMONE. Dichiaro di votare a favore di questo disegno di legge per le ragioni espresse così egregiamente dal senatore Cornaggia Medici.

PALERMO. Il voto unanime che la 4^a Commissione del Senato darà a favore del presente disegno di legge, è la prova migliore dell'alta considerazione che il Senato nutre per questi valorosi sottufficiali dell'Aeronautica, ai quali auguriamo di poter svolgere con onore e dignità le mansioni loro affidate.

CERUTTI. Oltre che per le ragioni espresse dai senatori che mi hanno preceduto, darò il mio voto favorevole al presente disegno di legge, perchè il Governo ha presentato degli emendamenti, i quali vengono ad ovviare alle gravi deficienze del testo originario del provvedimento. Infatti, il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati metteva in condizioni di inferiorità la categoria dei primi avieri, molti dei quali hanno oltre 10 anni di anzianità.

Essendosi riparato a tale incongruenza, do con piena soddisfazione il mio voto favorevole.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Di fronte alla attestazione unanime, che la 4^a Commissione ha creduto di fare nei riguardi della benemerita categoria dei sottufficiali, sento il dovere di ringraziare tutti i membri della Commissione, e dichiaro che mi farò eco presso le categorie interessate, nella qualità di rappresentante del Ministero della difesa, del generale apprezzamento manifestato per l'opera di questi valorosi sottufficiali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri: « Proroga dei termini per la presentazione di proposte per ricompense al valor militare per la guerra 1940-45 » (1745) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei

4^a COMMISSIONE (Difesa)65^a SEDUTA (5 dicembre 1956)

deputati Chiaramello ed altri: « Proroga dei termini per la presentazione di proposte per ricompense al valor militare per la guerra 1940-45 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

La facoltà prevista dal regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316, di autorizzare la trasmissione di proposte di ricompense al valor militare per atti compiuti durante il conflitto 1940-1945, può essere esercitata sino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge quando il proponente o il destinatario siano rientrati dalla prigionia dopo il 15 aprile 1948. Il militare che abbia ricevuto l'autorizzazione potrà, entro sei mesi dalla data dell'autorizzazione stessa, trasmettere proposte soltanto a favore di dipendenti nei cui confronti sia la prima autorità competente in ordine gerarchico a formulare la proposta.

Per i casi di rientro che avvenissero dopo l'entrata in vigore della presente legge, i termini suddetti sono rispettivamente fissati a un anno dal rientro e a sei mesi dalla data dell'autorizzazione.

Sono convalidate le autorizzazioni concesse, dopo il 15 aprile 1948, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare.

ANGELILLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge proroga i termini per la presentazione delle proposte di ricompensa al valore militare, circoscrivendo tuttavia la proroga ai casi in cui il proponente o il proponendo siano rientrati dalla prigionia dopo il 15 aprile 1948.

Il testo, che è all'esame della Commissione, è stato modificato dalla Commissione di difesa della Camera dei deputati, che ha limitato ai casi che ho detto sopra la concessione delle ricompense, mentre il testo originario prevedeva una proroga indistintamente per tutti.

Già altre volte erano stati approvati disegni di legge per la proroga dei termini per le ricompense al valore militare; ma il presente disegno di legge colma una lacuna, quella dei prigionieri di guerra: il che mi sembra opportuno e da approvarsi.

Vorrei fare una raccomandazione al Governo, cioè di espletare al più presto le pratiche per la concessione di medaglie al valore o di ricompense, pratiche già iniziate e che per vari intralci — smarrimento di documentazione, difficoltà di accertamenti, incompletezza degli atti — giacciono presso gli uffici.

Con questa raccomandazione invito la Commissione a voler approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESTISIMONE. Personalmente non sono favorevole alla concessione di proroghe; comunque il presente disegno di legge si preoccupa dei vivi, e non dei morti.

Vorrei farvi un caso concreto. Ad un mio valoroso ufficiale, caduto in guerra, non è stato possibile concedere una ricompensa al valore, dato che mancava la relativa proposta. Infatti io, che ero il suo comandante, ero caduto in prigionia; al mio ritorno non presi alcuna iniziativa in quel senso, perchè credevo che altri avesse già provveduto al riguardo. Ora che so come stanno le cose non posso, tuttavia, far nulla, perchè i termini sono scaduti.

Vorrei proporre, pertanto, un emendamento che dica che la proroga si applica indistintamente per tutti i militari caduti in combattimento.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come ha rilevato il senatore Angelilli la presente proposta di legge originariamente tendeva a riaprire i termini indistintamente per tutti. È stato, però, osservato dalla grande maggioranza dei deputati che non era opportuno, dopo le numerose proroghe date in questa materia, riaprire nuovamente i termini. Si è stabilito, pertanto, che il comandante di reparto rientrato dalla prigionia dopo il 15 aprile 1948, ha diritto di fare proposte per fatti a propria conoscenza, e che tale proposta può essere avanzata sia nei confronti dei vivi, che dei morti.

Circa, poi, il caso prospettato dal senatore Prestisimone, vorrei fargli notare che a' termini della legge finora vigente non è necessario che la proposta di ricompensa sia evasa entro il termine prorogato; basta che entro tale data la proposta stessa sia pervenuta al Ministero o ad una autorità inferiore.

4^a COMMISSIONE (Difesa)65^a SEDUTA (5 dicembre 1956)

Per quanto riguarda la raccomandazione di accelerare i tempi, debbo far presente che, data la ampiezza dei teatri di guerra, incontriamo difficoltà circa gli accertamenti; d'altra parte, se dobbiamo tener alto il prestigio delle ricompense al valor militare, è chiaro che non possiamo concederle ad occhi chiusi, ma vi debbono essere elementi tali che possano garantire in ogni senso.

Il Ministero, ferme restando tali cautele, farà il possibile per accelerare i tempi. Credo che, dopo questi chiarimenti, la Commissione potrà approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

PALERMO. In linea generale non sarei contrario alla proroga dei termini; però, ad undici anni dalla fine della guerra, mi sembra, da un punto di vista psicologico, manchino tutti gli elementi attraverso i quali giustificare un atto di valore. Pertanto, pur riconoscendo che la proposta di modifica del senatore Prestisimone si ispira ad un alto e nobile sentimento, lo pregherei di non insistere, altrimenti si dovrebbe estendere la possibilità di presentare le proposte anche ai vivi non caduti in prigionia; il che creerebbe notevoli inconvenienti in tutti i sensi.

CERUTTI. Vorrei sapere perchè è stata assunta la data del 15 aprile 1948.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Si è stabilita tale data perchè fino al 14 aprile 1948 era possibile, in virtù di altre leggi, formulare proposte.

CERUTTI. Circa la proposta di modifica prospettata dal senatore Prestisimone, sono del parere del senatore Palermo; infatti, non mi sembra opportuno andare a rivangare fatti che oggi, obiettivamente, non possono retamente interpretarsi, sia per difficoltà di ordine pratico, che per difficoltà di ordine psicologico.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Vorrei precisare alcuni punti. Alla Camera si è partiti da una idea più larga, quella cioè di prorogare indistintamente per tutti i

termini di presentazione delle nuove proposte. Successivamente ci si è limitati ai casi in cui il proponente o il destinatario siano rientrati dalla prigionia dopo il 15 aprile 1948. Riterrei, pertanto, opportuno mantenere fermo tale principio.

MESSE. Vorrei ottenere una precisione. Nell'articolo è detto che i militari possono trasmettere proposte soltanto a favore di dipendenti nei cui confronti siano la prima autorità competente in ordine gerarchico. Ora se tale autorità superiore non esiste più, perchè morta o dispersa, come ci si regolerà in questa evenienza?

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Quando manca il primo superiore gerarchico, è considerato come tale il successivo, e così di seguito. Ricordo che, in sede di promozioni, si è proposto un analogo quesito e che esso è stato risolto in sede interpretativa nel senso che debba trattarsi del « primo superiore vivente ».

MESSE. Richiamo l'attenzione del rappresentante del Ministero della difesa sull'opportunità di riaprire i termini per la concessione della croce ordinaria di guerra.

Molti soldati e graduati si accorgono dopo anni ed anni dell'utilità di essere insigniti della croce di guerra, dato che tale onorificenza ha la sua importanza in concorsi e altre simili occasioni.

Non si tratta di una ricompensa al valore, ma di una distinzione automaticamente concessa, per il cui conferimento basta possedere i requisiti richiesti.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. In risposta ad analogo voto della Commissione della difesa della Camera, il Governo ha già dichiarato, nell'altro ramo del Parlamento, e ripete qui, di accogliere la raccomandazione prospettata dal senatore Messe.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Prestisimone se insiste nel suo emendamento.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Debbo dichiararmi contrario all'emenda-

4^a COMMISSIONE (Difesa)65^a SEDUTA (5 dicembre 1956)

mento prospettato dal senatore Prestisimone per gli argomenti già svolti.

PALERMO. Prego il senatore Prestisimone di non insistere nella sua proposta.

ANGELILLI, *relatore*. Mi associo al punto di vista del Sottosegretario.

PRESTISIMONE. Ho un dovere da assolvere nei confronti di un ufficiale caduto per il quale non ho potuto presentare nei termini la proposta di ricompensa al valore. A tal fine avrei voluto presentare un emendamento, su cui, però, non insisto.

ANGELILLI, *relatore*. Voglio far presente che il rilievo da me fatto relativo al ritardo della concessione di ricompense non vuole essere una critica al Ministero. Ho voluto uni-

camente richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo sull'opportunità di sollecitare, per quanto è possibile e quando è possibile, l'istruttoria di quelle pratiche già a suo tempo avviate e che non si sono ancora potute definire, ricercando presso gli archivi atti eventualmente mancanti e ricostruendo le relative posizioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.